



COMUNE DI TRASACCO

Provincia di L'Aquila



Area Tecnica e SETTORE III URBANISTICA E MANUTENZIONE

Certificato n. 5711

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

A richiesta dell/la Sig./ra ANDREA DEL ROSSO – ;
VISTO l'Art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 nel testo vigente;
VISTO la Deliberazione Commissario ad Acta con poteri C.C. n. 1 del 25.02.2025, esecutiva recante "Variante Generale al P.R.G. del Comune di Trasacco (AQ) - Approvazione Definitiva";
VISTO Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) Ordinario N. 13 del 02.04.2025 attestante l'avvenuta pubblicazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Trasacco (AQ);
VISTI gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che gli immobili siti in Questo Comune, identificati catastalmente sulla base degli elementi presentati con la domanda e delle risultanze degli atti in possesso d'ufficio, come alla distinta sottoindicata, hanno la destinazione urbanistica stabilita per le zone omogenee a fianco di ognuno indicate e sommariamente riportate all'interno del presente atto:

Strumento Urbanistico Vigente

Foglio 14 particella 222 di mq.1380
 incluso per mq.1380 in Zona E2 Agricola Speciale (Art. 60 NTA)
 nel piano di verifica demaniale:DEMANIO CONCILIATO per mq. 1050,DEMANIO OCCUPATO
 PROPOSTO PER LA LEGITTIMAZIONE per mq. 330
 nessun vincolo presente

Foglio 14 particella 247 di mq.1466
 incluso per mq.1432 in Zona B3 Completamento Estensivo (Art. 40 NTA)
 incluso per mq.34 in Fasce P V Parcheggi e Verde (Art. 19 NTA)
 nel piano di verifica demaniale:DEMANIO CONCILIATO

nessun vincolo presente

Foglio 14 particella 373 di mq.535
 incluso per mq.355 in Zona C3 Residenziale di Espansione (Art. 48 NTA)

incluso per mq.117 in Fasce P V Parcheggi e Verde (Art. 19 NTA)
incluso per mq.63 in Viabilita (Art. 14 NTA)
nel piano di verifica demaniale:DEMANIO CONCILIATO

nessun vincolo presente

Foglio 17 particella 12 di mq.490
incluso per mq.490 in Zona E2 Agricola Speciale (Art. 60 NTA)
nel piano di verifica demaniale:DEMANIO OCCUPATO PROPOSTO PER LA
LEGITTIMAZIONE

gravano i seguenti vincoli:
Area di Interesse Archeologico G1

Foglio 17 particella 13 di mq.490
incluso per mq.490 in Zona E2 Agricola Speciale (Art. 60 NTA)
nel piano di verifica demaniale:DEMANIO OCCUPATO PROPOSTO PER LA
LEGITTIMAZIONE

gravano i seguenti vincoli:
Area di Interesse Archeologico G1

Foglio 26 particella 28 di mq.830
incluso per mq.830 in Zona E2 Agricola Speciale (Art. 60 NTA)
nel piano di verifica demaniale:NON GRAVATO DA USO CIVICO

gravano i seguenti vincoli:
Area di Interesse Archeologico G1
SIC

Foglio 26 particella 50 di mq.770
incluso per mq.770 in Zona E2 Agricola Speciale (Art. 60 NTA)
nel piano di verifica demaniale:NON GRAVATO DA USO CIVICO

gravano i seguenti vincoli:
Limite Preparco Nazionale D Abruzzo
SIC
Area di Interesse Archeologico G1

Foglio 26 particella 6 di mq.1190
incluso per mq.1190 in Zona E2 Agricola Speciale (Art. 60 NTA)
nel piano di verifica demaniale:DEMANIO CONCILIATO

gravano i seguenti vincoli:
Area di Interesse Archeologico G1
SIC

Foglio 3 particella 1577 di mq.788
incluso per mq.788 in Zona C2 Espansione (Art. 47 NTA)
nel piano di verifica demaniale:NON GRAVATO DA USO CIVICO



gravano i seguenti vincoli:

PAI Area a Rischio molto Elevato

Foglio 3 particella 1582 di mq.139

incluso per mq.139 in Zona C2 Espansione (Art. 47 NTA)

nel piano di verifica demaniale:NON GRAVATO DA USO CIVICO

nessun vincolo presente

Foglio 4 particella 287 di mq.9190

incluso per mq.9190 in Zona Agricola E1(ex alveo del fucino) (Art. 59 NTA)

nel piano di verifica demaniale:NON GRAVATO DA USO CIVICO

nessun vincolo presente

Norme Strumento Urbanistico Vigente

Fasce P V Parcheggi e Verde

Le Fasce P/V a destinazione mista Parcheggi e Verde di cui alla Zonizzazione prevista nella Variante P.R.G. 2011/2012 individuate lungo i margini degli assi stradali esistenti e di previsione ,sono aree destinate alla ristrutturazione, all'ampliamento delle sedi viarie esistenti, alla realizzazione di Parcheggi e Verde, Percorsi Ciclo Pedonali per garantire una mobilità sostenibile anche all'interno del Centro Urbano e perciò considerate zone pubbliche e come tali espropriabili. In tali zone oltre a quanto sopra è consentito l'installazione della segnaletica pubblicitaria e stradale. Per quanto non espressamente detto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel suo Regolamento di esecuzione che ne costituiscono la base legislativa (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).

Viabilità

Gli edifici, le strade e gli altri manufatti all'atto dell'adozione del piano, in contrasto con le destinazioni di zona e i parametri urbanistici del piano stesso, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere adeguati alle nuove prescrizioni.

14.1.) L'apertura o l'ampliamento di strade carrabili, pubbliche che non siano espressamente indicate negli elaboratori grafici della Variante P.R.G. 2011/2012, sono ammissibili in tutto il territorio comunale a condizione che gli interventi proposti diventino oggetto d strumenti esecutivi. Attraverso Semplice Autorizzazione, il Dirigente Responsabile del Servizio potrà assentire l'allacciamento di costruzioni alla rete viaria preesistente a condizione che la distanza tra i due punti estremi dell'allacciamento medesimo, calcolata sui tipi progettuali non oltrepassino i 200 mt. e che la sezione del tramite non superi i 3 mt. Nel tracciamento o ampliamento ed esecuzione di strade carrabili pubbliche e soggette a strumento esecutivi, sono da rispettare le caratteristiche di cui alle specifiche dei successivi commi.

Zona Agricola E1(ex alveo del fucino)

La Zona E1 comprende la porzione di territorio comunale situata nella conca dell'Alveo del Fucino, con limite a sud sul canale allacciante meridionale. In tale zona sono in atto produzioni agricole ad alta intensità con prevalenza di coltivazioni irrigue. In tale zona è ammessa la sola manutenzione



ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti ai fini del recupero degli stessi per la conduzione del fondo.

A tal proposito si specifica che :

a- Per Edifici a Utilizzazione Residenziale con destinazione agricola, limitatamente a quelli esistenti alla data di adozione delle presenti N.T.A., (autorizzati e/o condonabili) sono ammessi solo interventi di cui all'art. 30 della LR 18/83 e s.m.i.,

Nel caso di famiglie coltivatrici appartenenti a soggetti in possesso dei requisiti di I.A.P. , di cui all'art. 4 della LR 12/79 e s.m.i. , nel caso in cui l'alloggio esistente non sia adeguato al Nucleo familiare del richiedente, è consentito un aumento dell'esistente di 80 mc per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento del massimo consentito di 800 mc per fabbricato.

b- Sono ammessi interventi diretti alla realizzazione di manufatti precari necessari alla conduzione del fondo: limitatamente a serre e coperture stagionali non fisse, destinati a proteggere i prodotti agricoli.

d- Limitatamente alle aziende agricole preesistenti da oltre 10 anni, previa produzione di idonea documentazione, è ammesso un aumento una tantum della superficie utile dei fabbricati esistenti, autorizzata, fermo restando i distacchi dalle strade e dai confini e l'altezza max da contenersi entro quella preesistente. I benefici del presente punto si applicano per una sola volta.

Zona B3 Completamento Estensivo

Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati, sono ammessi edifici con destinazione residenziale e gli interventi edilizi ammissibili sono autorizzati con semplice Permesso di Costruire, DIA e/o SCIA per tipo di interventi. Sempre nei limiti di seguito specificati possono essere ammessi anche edifici o complessi con destinazione parzialmente o totalmente direzionale, commerciale, a servizi ed attrezzature di uso collettivo, previo studio di piano esecutivo planivolumetrico che definisca gli spazi veicolari di accesso, di sosta e relativa manovra in misura almeno pari alla somma di tutte le superfici utili direzionali o commerciali . Inoltre sono ammesse piccole attività artigianali di servizio a condizione che siano escluse le emissioni moleste o nocive di qualsiasi tipo.

Sono vietate le attività e le nuove tipologie industriali, e le attività degli autotrasportatori, spedizionieri e simili.

Altezza massima: $H_{max} = 8,00$ ml. -

Indice di Utilizzazione fondiaria U_f : le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici esistenti e le nuove costruzioni in lotti inedificati sono ammessi nel limite massimo di $U_f = 0,40$ mq/mq
distanze dai confini: è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua. Negli altri casi: $D=H/2$ e mai inferiore a mt. 5,00.

arretramento dal filo stradale: arretramento minimo dovrà essere uguale ad $H/2$ è mai inferiore a mt. 5,00. Potrà tuttavia essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti.

Distacco tra gli edifici: minimo mt. 10,00.

Percentuale del lotto a verde: L'area da riservare a verde non può essere inferiore al 40% del lotto .

Zona C2 Espansione

Le aree ricomprese nella zona C2 sono considerate a destinazione d'uso residenziale speciale perché a servizio dell'attività agricola. Esse risultano fornite delle opere di urbanizzazione primaria lungo la via Milano e, per il rilascio del Permesso a costruire è fatto obbligo ai richiedenti di provvedere a proprie cure e spese all'esecuzione di tutti gli allacci necessari, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale. In tali zone è previsto il rilascio della



concessione diretta con l'obbligo per il titolare della concessione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria prima richiamate. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati sono ammessi edifici con destinazione residenziale con sottostanti magazzini o spazi per attività agricole. Questi ultimi, realizzati al piano terreno, devono presentare una superficie lorda non superiore alla proiezione verticale dell'abitazione sovrastante. Il volume dei magazzini non concorre al computo della volumetria urbanistica.

Superficie Minima di Lotto = 1.000 mq.

Altezza massima: Hmax = 8,00 ml. - 2 piani di cui uno a magazzino ed il superiore a residenza.

Indice di Utilizzazione fondiaria Uf : le nuove costruzioni sono ammesse nel limite massimo di Uf = 0,15 mq/mq

Distanza dai confini: H/2 con un minimo di mt.5,00

Percentuale del lotto al verde: vale la norma del 40%.

Proiezione massima al suolo di un edificio, -Sc come definita dal precedente art. 5.510-ivi compresi gli interrati, minore della superficie totale del lotto, detratta la percentuale di lotto a verde

Zona C3 Residenziale di Espansione

Le planimetrie di Piano individuano nell'ambito degli insediamenti destinati ad edilizia residenziale, zone di espansione già previste nel Piano Vigente e zone di nuova previsione o modificate ad edificazione diretta. Nella Zona C3 l'edificazione è consentita in forma diretta. Sono ammesse le attività artigianali a condizione che siano completamente escluse emissioni moleste o nocive di qualsiasi tipo.

Altezza massima: Hmax = 8,00 mt.

Indice di fabbricazione territoriale Iff = 4.500 mc/ha

Indice di Utilizzazione fondiaria Uf : le nuove costruzioni sono ammesse nel limite massimo di Uf = 0,15 mq/mq

Distanza dai confini: H/2 con un minimo di mt.5,00 con possibilità di edificazione in aderenza in caso di lotti contigui edificati a confine;

Superficie minima di lotto = 1.000 mq.

Percentuale del lotto al verde: vale la norma del 60%

Proiezione massima al suolo di un edificio, ivi comprese gronde ed interrati: Minore della superficie totale del lotto, detratta la percentuale di lotto a verde

Zona E2 Agricola Speciale

La Zona E2 comprende la porzione di territorio comunale che si protrae nella Vallelonga che, dalla piana del Fucino si estende in direzione sud verso territorio del comune di Collelongo. In tale zona è ammessa l'attività edificatoria, per il recupero, anche ai fini residenziali, dei fabbricati esistenti, purché rientrino nei limiti specificati per la zona, è ammessa la realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo agricolo, di manufatti destinati all'attività zootecnica e di quelli strettamente connessi alle lavorazioni della terra. Nella zona E2, conformemente a quanto stabilito dal Titolo III della Legge Regionale N. 70/95 e s.m.i., sono ammessi i seguenti interventi:

- Impianti produttivi (Stalle, fabbricati per ricoveri di animali e simili, impianti diretti alla sola lavorazione e commercializzazione di prodotti ottenuti per coltura o allevamento ed effettuati dall'imprenditore agricole nella propria azienda,) con esclusione di impianti per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli da commercializzare, da localizzarsi nella Zona D2-ESPANSIONE ARTIGIANALE-INDUSTRIALE di cui al precedente art.53, con i seguenti indici:

a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto



- b) Distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20.
- c) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.M. 1.4.1968 n. 1044 e dalle norme del nuovo Codice della strada.
- d) Parcheggi in misura del 15 % della copertura.
- e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore ai 300 metri da elevare a 500 metri per eventuali allevamenti suinicoli industriali.

f) Unità minima aziendale di almeno mq. 10.000 (valutati anche se non contigui e comunque convenzionati con apposito atto d'obbligo di cui al 4° comma del precedente art. 56).

Per la sola zona E2 è ammessa l'edificazione a fini residenziali. Le abitazioni sono riservate agli imprenditori agricoli a titolo principale ed agli imprenditori agricoli affittuari. Nelle abitazioni oltre agli spazi abitativi veri e propri possono essere realizzate anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.). Possono essere compresi nelle superfici di cui al precedente comma anche locali per piccole attività di laboratorio per la piccola trasformazione di prodotti agricoli, purché non moleste o inquinanti, che non superino la dimensione massima di 50 mq;

Le edificazioni di cui al precedente punto devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Indice di fabbricabilità fondiario = 0,03 mc/mq
- b) Volume massimo per ogni edificio residenziale $V_{max} = 800$ mc
- c) Unità minima aziendale = 1,00 Ha (valutati anche se non contigui e comunque convenzionati con apposito atto d'obbligo di cui al precedente Art. 56), d) Altezza massima: $H_{max} = 8,00$ mt.
- e) Distacco dai confini non inferiore a ml 5,00,
- f) Distacco dai fabbricati non inferiore a ml 10,00,
- g) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.M. 1.4.1968 n. 1044 e dalle norme del nuovo Codice della strada.

E' consentito l'accorpamento di più fondi rustici non contigui ma facenti parte della stessa unità aziendale, compresi all'interno del territorio comunale o di comuni contermini.

Nel caso l'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare, previa idonea dimostrazione, è consentito un aumento di 80 mc per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento del massimo consentito di 800 mc per fabbricato. Per la parte di territorio comunale compreso nella zona E2, ricadente al di fuori del perimetro del Vigente Piano Paesistico Regionale, indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale sono ammessi manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme; sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo i ricoveri per attrezzi macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, silo ed altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie corrispondente ad un indice max di mq 0.015 /mq fino ad un max di 600,00 mq. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza almeno di 3000 mq (tremila metri quadrati). Non è soggetta a limitazione la realizzazione di serre di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE MAGGIORMENTE RILEVANTI

ART. 5.14 - NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI

E' ammessa la ristrutturazione di edifici esistenti, come definita nell'osservanza delle disposizioni delle norme tecniche e dall'Art. 30 L.R.18/83 e s.m.i., subordinata alla verifica dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- che la destinazione e la tipologia previste nel progetto di trasformazione siano ammissibili secondo le prescrizioni di zona della Variante P.R.G. 2011/2012;
- che il progetto di ristrutturazione consenta la trasformazione in residenza di sottotetti qualora ciò sia possibile nel rispetto del volume e dell'altezza dell'edificio esistente, e nell'osservanza delle altre prescrizioni edilizie ed igieniche nonché norme specifiche sui sottotetti dettate dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia; la trasformazione o riconversione di edifici industriali, di



capannoni e di grandi edifici produttivi agricoli ad una diversa destinazione d'uso, ove sia ammissibile in base alle norme di zona della Variante P.R.G. 2011/2012.

ART. 5.15 - NORME OPERATIVE DI CONSERVAZIONE

a) NORME SULL'USO DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

Nel caso di interventi rivolti al prelievo dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali sabbiosi, ghiaiosi ed argillosi, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, altresì tutte le opere tese alla difesa, alla salvaguardia ed all'uso del suolo e delle risorse idriche, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti Pubblici istituzionalmente competenti o dai privati per conto dei suddetti Enti, ferme rimanendo le vigenti norme legislative e le relative competenze gestionali, ogni intervento compreso in questa categoria che modifichi l'assetto del territorio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/01 è soggetto a Permesso di Costruire da parte dell'Autorità Comunale, con l'indicazione di ogni disposizione e prescrizione atte a garantire la tutela idrogeologica, ecologica ed ambientale del territorio comunale, anche sulla base delle prescrizioni dettate dagli Enti e Organi preposti al rilascio dei preventivi Nulla Osta.

Qualsiasi opera od intervento previsto dalla Variante P.R.G. 2011/2012 o dai suoi strumenti d'attuazione ricadenti in aree di Demanio o di Riserva Naturale dovrà essere preventivamente concordato in fase di progettazione esecutiva ed assentito dagli Enti competenti per Legge.

b) NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATURE ESISTENTI

Nel caso di nuove costruzioni dovrà essere riservata a verde almeno il 35% del lotto complessivo. L'area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo anche se il territorio naturale venga ricostruito al di sopra con riporti di terra e nuova vegetazione. La percentuale del lotto da destinare a Verde si intende al netto delle superfici riservate a passaggi veicolari e ai parcheggi. Sulle aree così destinate a verde, non potranno essere realizzate suddivisioni e recinzioni con opere murarie, cancellate, reti metalliche o simili. Le alberature di alto fusto esistenti (con diametro superiore a cm 15, misurato a un metro da terra), dovranno essere conservate e tutelate; il Comune potrà consentire l'abbattimento, purché siano adeguatamente sostituite.

c) NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE PERCORSI E SENTIERI PEDONALI

In tutte le zone del territorio comunale l'edificazione deve rispettare i percorsi e i sentieri pedonali esistenti. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di percorrenze pedonali abbandonate, il completamento di quelle esistenti o l'apertura di nuovi tracciati pedonali.

ART. 5.16 - NORME PARTICOLARI PER AREE SISMICAMENTE PIU' SENSIBILI

In fase di Permesso di Costruire, di progettazione di opere nonché di realizzazione di qualsiasi nuova costruzione o ampliamenti significativi di manufatti edilizi esistenti, nel settore centrale e settentrionale del territorio, così come rilevato dagli studi elaborati nella cartografia dello studio della Microzonazione Sismica redatta dal Geologo incaricato dall'Ente a tale scopo e come messo in evidenza dalle Tav. N° 11 e 12° e 12b della Variante PRG 2011/2012, si dovranno prevedere specifiche indagini in base alle caratteristiche dell'opera in progetto e alle caratteristiche del sottosuolo per meglio verificare i caratteri geotecnici, al fine di escludere la presenza di livelli limoso-argillosi intercalati tra materiali più competenti quali ghiaie, la presenza o meno di eventuali falde idriche superficiali che potrebbero compromettere la normale interazione tra la struttura e il terreno.

Per definire la categoria di sottosuolo sono sufficienti, nella maggior parte dei casi, indagini sismiche come MASW o stendimenti di sismica a rifrazione volte alla definizione del profilo delle Vs per la determinazione della categoria di suolo sismico.

Nelle aree in cui sono presenti depositi lacustri che rientrano nella zona K4 della carta delle MOPS, che rappresentano il settore ad elevata criticità in quanto coincide con le aree dove non si escludono fenomeni di liquefazione, le indagini geognostiche devono essere finalizzate alla determinazione dei parametri necessari per l'obbligatoria verifica a liquefazione tramite analisi granulometriche e monitoraggio piezometrico della falda acquifera.

Nelle zone adiacenti i contatti tra formazioni con caratteristiche litologiche e meccaniche molto diverse, si dovrà valutare la possibilità di cedimenti differenziali.

ART. 5.17 - NORME AREE ASSOGGETTATE AL P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico)



In tutte le aree del Territorio Comunale ricadenti all'interno del P.A.I. e assoggettate alla zonizzazione di cui alle "Aree di alta attenzione", "Aree a rischio molto elevato" e "Aree alta attenzione interessate da frane", prevalgono le Norme del Piano Stralci per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno nel Testo in vigore.

ART.11 - ZONE BOSCHIVE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO MONTANO

Le zone definite nella TAV. n° 2 della Variante P.R.G.2011/2012 come **P.R.P. A2 Conservazione Parziale** e **P.R.P. B1 Trasformabilità Mirata** interessano il territorio montano del Comune di Trasacco così come individuato nel Piano Paesistico della Regione Abruzzo. Per tali zone valgono pertanto le disposizioni impartite dal Piano Paesistico integrate da quelle qui di seguito indicate:

1) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia; tutto quanto costituisca infrastruttura, ambiente, attrezzatura, segnale (capanni, caselli di uccellanda, appostamenti fissi, rocchi, rustici montani), rappresentativo o evocativo dell'architettura contadina e della storia dell'esercizio venatorio di Trasacco non può essere modificato senza il preventivo rilascio del Permesso di Costruire da parte del Dirigente Responsabile del servizio il quale, può prescrivere gli opportuni interventi come il restauro e il risanamento conservativo nel senso della maggiore tutela delle tracce e/o testimonianze della cultura materiale del territorio montano e del presidio del patrimonio silvo-pastorale;

2) gli interventi di ampliamento e nuova costruzione, a seguito di demolizioni di costruzioni che non rientrino in quelle individuabili nel precedente comma oppure su residue aree libere, purché non asservite ad altre costruzioni. Nel computo dei volumi realizzabili non sono da conteggiarsi le attrezzature e le infrastrutture quali stalle, magazzini di foraggi e/o legname e simili, nei limiti di 150 mq/Ha e comunque non superiori a 600 mq totali. Ai fini di tale computo è ammesso l'asservimento di tutti gli appezzamenti anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini, purché legalmente trascritto e registrato.

11.1.) Sono vietati i movimenti di terra, salvo, autorizzazione del *Dirigente Responsabile del servizio* sentito il parere, per le zone soggette a vincolo idrogeologico, del Corpo forestale dello Stato. I complessi boscati eventualmente percorsi dal fuoco per cause di dolo, incuria o fenomeno naturale, non mutano la propria destinazione d'uso e su di essi è assolutamente vietato compiere qualsivoglia opera. Per tali aree il Comune procederà alla creazione del Catasto Incendi ai sensi della legge 21/11/200 n. 353 e s.m.i. - "*LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI*".

11.2.) Il Sindaco, a seguito di eventuali incendi, sentito il Corpo forestale dello Stato può prescrivere i più opportuni interventi di rimboscamento e/o ripristino della vegetazione distrutta o danneggiata, nonché l'eventuale recinzione totale o parziale, tutte da effettuarsi a cura e spese dei proprietari delle aree interessate. Ove questi non ottemperino nei tempi e con le modalità prescritti nell'Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale esercita i poteri sostitutivi con diritto di rivalsa ai sensi di legge, nei confronti degli inadempienti. 11.3) Al compimento delle opere edilizie, le eventuali parti del suolo ove sia stata asportata la cotica erbosa o siano state tagliate specie boschive devono essere ricostituite nel loro patrimonio vegetale originario, adottando nei trattati di maggior pendenza, gli accorgimenti più opportuni per il rinsaldamento del suolo medesimo e la ricomposizione del manto erboso e del complesso di sottobosco e bosco.

ART. 12 - AREA DI PUBBLICA CIRCOLAZIONE E PROTEZIONE STRADALE

12.1) Ai soli effetti del D.M.1/4/1968, n. 1404, sono considerati Centri Abitati o insediamenti previsti dalla Variante P.R.G. 2011/2012 quelli ricadenti nelle aree territoriali omogenee classificate A B C D F, pertanto le aree esterne al Centro Abitato sono soggette al rispetto di fasce di protezione stradale da riservare alla razionalizzazione della rete secondo le prescrizioni del D.Lvo 285/92 e s.m.i. . Per quanto riguarda la classificazione delle strade si fa riferimento a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92, nel testo in vigore, ed al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione di cui al D.P.R.495/92, nel testo in vigore. Le distanze minime del confine stradale sono stabilite nei limiti indicati nei Decreti di cui al precedente punto ed in particolare dagli artt. 26 e 28 del D.P.R. 492/1992. Tale distanza costituisce la fascia di rispetto stradale.

12.2) Le "Aree di Rispetto" di cui alla Zonizzazione prevista nella Variante P.R.G. 2011/2012 individuate lungo i margini degli assi stradali esistenti e di previsione ,sono zone di rispetto stradale destinate all'ampliamento delle sedi viarie esistenti e di previsione, e sono considerate zone pubbliche e come tali espropriabili, limitatamente alle porzioni ed ai casi in cui sia necessario procedere alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla realizzazione dell'impianto viario che può



prevedere anche la ubicazione laterale piste ciclo pedonali , di parcheggi ,di urbanizzazione primaria e secondaria . In tale zona è consentito l'installazione della segnaletica pubblicitaria e stradale, oltre alla sistemazione degli ingressi poderali e le recinzioni. La fascia di rispetto delle strade è inedificabile anche nel sottosuolo; può essere consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione permanente. In deroga a quanto previsto nel precedente punto, previa deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale, e sottoscrizione di apposita convenzione, può essere autorizzata:

- la costruzione di stazioni di servizio;
- la realizzazione di parcheggi scoperti;
- cabine o cassette di distribuzione elettrica, telefonica, telegrafica e postale;
- reti idriche e fognanti;
- canalizzazioni irrigue e pozzi;
- metanodotti, gasdotti, etc.

Per quanto non espressamente detto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel suo Regolamento di esecuzione che ne costituiscono la base legislativa (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni). Le fasce di rispetto concorrono alla formazione dell'indice di utilizzazione edificatoria. Per le costruzioni esistenti, poste sulla fascia di rispetto delle strade e regolarmente autorizzate o condonate, all'atto della adozione della Variante P.R.G. 2011/2012, sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 30 della LR 18/83 e s.m.i.; inoltre, per i fabbricati ad uso residenziale, possono essere ampliati entro la suddetta fascia ed esclusivamente sul fronte opposto a quello stradale, mediante un aumento di Su (come definita nel precedente punto 5..12) nella misura max al 20% di quella esistente, solo per adeguamento igienico sanitario e completamento dell'unita' abitativa .

12.3) Negli strumenti esecutivi, ricadenti in aree territoriali omogenee classificate "C" e "D", devono essere assicurate a tutte le strade pubbliche e private, purché di uso pubblico e carrabili, fasce protettive dell'ordine di:

5 mt. per lato quando abbiano larghezza media fino a 7 mt.;

7,5 mt. per lato quando abbiano larghezza compresa fra 7 mt. e 15 mt.;

10 mt. per lato quando abbiano larghezza superiore a 15 mt.

12.4.) Le fasce di protezione, come identificabili sono inedificabili in soprassuolo con le eccezioni richiamate nel precedente punto 12.2 e devono essere convenientemente sistemate a verde.

12.5) Sono esclusi dalla disciplina di cui al punto 12.4. i transiti/percorsi ciclo pedonali, espressamente indicati negli elaborati grafici della Variante PRG 2011/2012 o dei suoi strumenti esecutivi, come definito nel successivo art. 13.

Per le costruzioni esistenti sulla fascia di rispetto delle strade regolarmente autorizzate o condonate, all'atto della adozione della Variante P.R.G. 2011/2012 sono consentiti gli interventi previsti dall'art.5.3-a) e 5.3-b) delle presenti N.T.A.; inoltre possono essere ampliate entro la suddetta fascia esclusivamente sul fronte opposto a quello stradale, mediante un aumento di Se nella misura max al 20% di quella esistente, sempre nel rispetto degli indici di zona . In sede di previsione di dettaglio ai fini del rilascio di Permessi di Costruire, approvazione di Progetto Unitario Convenzionato, Piani Preventivi e progettazione esecutiva, la viabilità deve essere conforme ai criteri di cui al DM 05.11.2001 e s.m.i..

ART.13 - PERCORSI PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO

In sede di attuazione della Variante P.R.G. 2011/2012 mediante gli strumenti esecutivi nonché sulla base dei progetti prioritari che si dovessero predisporre per la riqualificazione dell'agglomerato urbano (ad esempio il percorso archeologico - naturalistico così come individuato nella Tavola n° 10a Zonizzazione di Progetto - Centro Urbano), l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla stipula di apposita convenzione con i privati per garantire l'eventuale accessibilità degli spazi interni e stabilire le norme che vi regolano il transito pedonale. Sui percorsi pedonali di riqualificazione, eventualmente previsti nella Variante P.R.G. 2011/2012. o nei progetti prioritari di riqualificazione dell'agglomerato urbano che l'Amministrazione Comunale dovesse ritenere di individuare, dovrà essere istituita una servitù di pubblico transito, laddove non esistente, opportunamente regolamentata. I percorsi pedonali di riqualificazione del tessuto urbano, intesi come percorsi interni di penetrazione o di connessione tra sede stradale e spazio interno, saranno da considerare parte integrante della rete viaria dell'agglomerato urbano; in questo senso saranno



sistemati e convenientemente pavimentati e illuminati con materiali tradizionali o adeguati e in piena sintonia con il paesaggio circostante, comunque prescritti nelle N.T.A. e dagli strumenti esecutivi, nonché a cura e spese dell'Amministrazione Comunale o di Consorzio di privati.

ART.14 - TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRADE CARRABILI NON INDICATE NEL VARIANTE PRG 2011/2012

14.1.) L'apertura o l'ampliamento di strade carrabili, pubbliche che non siano espressamente indicate negli elaboratori grafici della Variante P.R.G. 2011/2012, sono ammissibili in tutto il territorio comunale a condizione che gli interventi proposti diventino oggetto di strumenti esecutivi. Attraverso Semplice Autorizzazione, il Dirigente Responsabile del Servizio potrà assentire l'allacciamento di costruzioni alla rete viaria preesistente a condizione che la distanza tra i due punti estremi dell'allacciamento medesimo, calcolata sul "tipi progettuali" non oltrepassino i 200 mt. e che la "sezione del tramite" non superi i 3 mt. Nel tracciamento o ampliamento ed esecuzione di strade carrabili pubbliche e soggette a strumento esecutivi, sono da rispettare le caratteristiche di cui alle specifiche dei successivi commi.

14.2.) Nelle zone ricadenti nelle aree omogenee classificate C e D in sede di redazione dei piani urbanistici attuativi occorre realizzare eventuali piazzole di sosta da ricavare a distanze non inferiori a 250 mt..

14.3.) Nelle zone ricadenti nelle aree omogenee classificate B, C, D, dove le sezioni dovranno garantire il passaggio dei veicoli meccanici in uno dei due sensi (ovvero una sezione da 3,00 mt. a 6,00 mt.), predisponendo la formazione di marciapiedi per la separazione della viabilità pedonale da quella veicolare.

14.4.) Nel tracciamento di nuove strade carrabili pubbliche soggette a strumento esecutivo, con esclusione degli allacciamenti, non sono ammissibili: pendenze superiori al 15%; raggi di curvatura in asse inferiori a 15 mt. in corrispondenza di pendenze superiori all'8%. 14.5.) Interventi che prevedano una corretta regimentazione delle acque piovane o che eliminino danni all'ambiente circostante che comunque non contrastino in qualsivoglia modo con le prescrizioni delle Norme Tecniche. In particolare non saranno consentite opere di sterro e riporto in merito alle quali gli strumenti esecutivi, non prevedano dettagliate modalità e tempi di ripristino dell'ambiente circostante mediante la ricostituzione della vegetazione arborea e della cortina erbosa preesistenti alle opere medesime, nonché il rinsaldamento del suolo sulla base delle tecnologie ambientali più opportune.

ART. 15 - AREE DI RISPETTO

Negli elaborati grafici della Variante P.R.G. 2011/2012, oltre alle "Aree di Rispetto" lungo gli assi viari di cui all'Art. 12 comma 12.2., sono previste anche Aree di Rispetto "o" "Fasce di Rispetto" per impianti tecnologici (come: Cimiteri, elettrodotti, gasdotti, inceneritori e comunque impianti tecnologici produttori di fumo, depositi di materiali pericolosi ecc ..); esse sono da assicurare anche nei confronti di tutti gli impianti esistenti pur non rappresentati negli elaborati medesimi, come per quelli che derivassero dal loro eventuale ampliamento ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in ragione delle prescrizioni di legge o delle autorità competenti. Sono inoltre consentite per gli edifici esistenti tutte le opere previste dall' Art. 30 L.R. 18/83 nel Testo in Vigore. Il Nuovo Cimitero Comunale utilmente collocato fuori dal perimetro urbano è stato riconfermato sia come ubicazione che per quanto riguarda l'estensione e le modalità di attuazione ivi compreso la fascia di rispetto. Per quanto attiene invece al vecchio cimitero ubicato all'interno del centro urbano, ormai saturo da oltre un decennio, nella Variante P.R.G. 2011/2012 è stato perimetrato e indicato come tale graficamente racchiuso lungo tutto il muro di cinta che lo protegge dal restante tessuto urbano senza una ulteriore fascia di rispetto oltre il muro anzidetto in quanto tale cimitero è e rimane solo ed esclusivamente un Cimitero Monumentale, una testimonianza storica all'interno del tessuto urbano, per cui nella Variante P.R.G. 2011/2012, mentre si è confermato dimensionalmente la fascia di rispetto del Nuovo Cimitero, si è previsto la riduzione della fascia di rispetto del Vecchio Cimitero Monumentale limitatamente allo spazio esterno al muro di cinta del Cimitero in questione e lungo l'argine esterno dell'asse veicolare perimetrale allo stesso.

15.1.) Nelle sole fasce di rispetto cimiteriale e ammesso l'allestimento di costruzioni leggere, purché destinate a ospitare attività che, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione comunale risultino essere di servizio alla funzione che ha determinato il vincolo. I fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti norme, potranno essere solo oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dentro il nuovo cimitero è consentita, previo Permesso di



Costruire/DIA/SCIA a titolo gratuito, la sola edificazione di ossari, cappelle mortuarie, loculari, attrezzature religiose ed impianti tecnologici.

15.2.) Le cabine elettriche di trasformazione possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale, compatibilmente con le presenti N.T.A. e con il Regolamento Edilizio, fatto salvo l'obbligo di Permesso di Costruire, D.I.A. e/o S.C.I.A., che dovrà, in ogni caso, essere adeguato alle prescrizioni di legge. Nel casi eccezionali ove il rispetto delle N.T.A. renda impossibile la realizzazione di tali cabine, il Permesso di Costruire in deroga potrà essere rilasciata sulla base di apposito convenzionamento.

15.3.) Gli impianti tecnici di aziende pubbliche o di servizio pubblico, esistenti o da realizzarsi all'interno delle aree classificate D e F da destinare al servizio di impianti tecnologici e normati nel presente Articolo, non sono assoggettati al calcolo di I_f e possono essere assentiti mediante Permesso di Costruire semplice, il manufatto dovrà in ogni caso essere adeguato alle presenti N.T.A., e a ogni altra prescrizione legislativa e regolamento vigente. 15.4.) Nelle fasce di rispetto del canale allacciante meridionale è ammessa la sola manutenzione e consolidamento delle sponde e la piantumazione di essenze arboree per la qualità ambientale.

ART. 16- TUTELA DEGLI ALVEI E CORSI D'ACQUA

Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi l'edificazione, al di fuori del perimetro urbano, è interdetta entro una fascia di ml 50,00 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Tale limitazione viene ridotta a ml 25,00 nel caso di canali artificiali o fiumi e torrenti arginati, fuori dal perimetro del centro urbano. Fanno eccezione le opere di sistemazione idraulica, idrogeologica, forestale, attrezzature tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d'acqua, opere infrastrutturali (viabilità, ponti, urbanizzazioni a rete etc.). Per Centro Urbano si intende tutta l'area e le zone omogenee del Centro Abitato ad intervento diretto. All'interno del Centro Urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 5.00 ml dagli argini dei corsi d'acqua, nel rispetto dell'art. 80 della L.R. 18/83 e s.m.i..

ART. 17- RISPETTO DEI DEPURATORI

L'area circostante ove è posizionato il depuratore (di Strada 36), è inedificabile per una fascia di ml. 100. Altri futuri impianti di depurazione delle acque possono essere localizzati in conformità alle presenti norme ed una distanza di ml. 100 dai fabbricati. L'area circostante il depuratore della Zona Artigianale - Industriale è identificata e regolamentata dallo strumento attuativo a cui fa riferimento la Zona stessa.

ART. 18- PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI

Sono aree destinate a parcheggio pubblico quelle classificate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/68 e s.m.i. Tali aree sono inedificabili e possono essere cedute secondo le modalità delle presenti norme. All'interno degli ambiti assoggettati ad intervento preventivo, strumenti attuativi e progetti unitari convenzionati, le aree destinate a parcheggi pubblici concorrono alla individuazione della superficie da assoggettare all'indice di utilizzazione territoriale. Per tutte le nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni di qualsiasi tipo, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati, ai sensi dell'art.18 della L. 765/'67 così come modificato dall'art.2, comma 2 della L.122/'89 e s.m.i. Tali parcheggi non devono risultare inferiori a 1mq./10 mc. di costruzione e devono essere ricavati nelle costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse. Nel caso di fabbricati già esistenti, così come definiti dal precedente art.5.4-d) è possibile realizzarli ai sensi dell'art.9 della L.24.03.1989 e n°122 e s.m.i.. Tali parcheggi, fatte salve le eventuali specifiche prescrizioni di zona, possono essere ricavati nei locali siti al piano terreno della costruzione stessa, ovvero nel sottosuolo degli edifici stessi e/o di aree pertinenziali esterne alle singole unità immobiliari, (purché entro il raggio pedonale di mt. 200, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché dei vincoli idrogeologici e di quelli previsti per le zone sismiche purché asservite all'edificio con espresso vincolo di pertinenzialità

regolarmente registrato e trascritto a cura del proprietario nei modi di legge concernente la destinazione permanente a parcheggio della costruzione. Nei locali siti al piano terreno o nel sottosuolo degli edifici è possibile la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché dei vincoli idrogeologici e di quelli previsti per le zone sismiche. Per i fabbricati di cui al precedente punto, nel caso di dimostrata impossibilità alla realizzazione dei parcheggi come in esso previsto, è possibile realizzarli in aree di



proprietà poste all'esterno del fabbricato. I summenzionati parcheggi, ai sensi dell'art.9 della L. 24.03.1989, n°122, possono essere altresì realizzati ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale. Nelle aree residenziali subordinate alla preventiva redazione ed approvazione di strumenti attuativi e di progetti unitari convenzionati, devono essere reperiti spazi per parcheggi pubblici in misura non inferiore a 2,5 mq./ab. Nel caso di nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, le quantità di aree a parcheggio pubblico devono essere previste nella misura minima di 40mq./100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, ai sensi dell'art.5 del D.M. 02.04.1968, n°1444. Per gli insediamenti a carattere commerciale devono essere previsti appositi spazi da destinare a parcheggi di uso pubblico nei limiti di quanto previsto dall'art.7 della L.R. 09.08.1999, n°62 nel testo in vigore e dall'art.35 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente. Le quantità minime sono:

- qualsiasi destinazione d'uso : mq 1 per mc 10 di costruzione, ai sensi L.24.03.1989, n°122 parcheggi privati
 - commercio al dettaglio, strutture medie di vendita, centri espositivi, direzionali : mq.40 per mq.100 di Se (parcheggi pubblici)
 - esercizi pubblici, bar etc. : mq 40 per mq 100 di Se (parcheggi pubblici)
 - teatri, cinematografi e luoghi di divertimento e svago, ristoranti : mq 80 per mq 100 di Se (parcheggi pubblici)
 - attrezzature ricettive (alberghi, residence, etc.) : mq. 10 per ogni posto letto (parcheggi pubblici) e in ogni caso nei limiti del D.M. 1444/68 art.5
 - attrezzature sportive coperte e scoperte ed attrezzature scoperte (cinema, piste da ballo ecc.) mq. 20/3 utenti previsti e in ogni caso nei limiti del D.M. 02.04.1968, n°1444 (parcheggi pubblici).
- Oltre a quanto sopra previsto, i locali commerciali devono disporre delle seguenti quantità di parcheggio ai sensi della L.R. 62/99 e s. m. i. : uguale alle superficie di vendita per interventi da 151 mq a 1000 mq; 1,1 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi da 1001 a 1500.

Per quanto attiene le zone residenziali, tale quantità non concorre al rispetto dei limiti prefissati per le singole zone e in ogni caso ai limiti di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.1968, n° 1444 (parcheggi pubblici).

ART. 19 -FASCE P/V - PARCHEGGI E VERDE

Le "Fasce P/V" a destinazione mista Parcheggi e Verde di cui alla Zonizzazione prevista nel la Variante P.R.G. 2011/2012 individuate lungo i margini degli assi stradali esistenti e di previsione ,sono aree destinate alla ristrutturazione, all'ampliamento delle sedi viarie esistenti, alla realizzazione di Parcheggi e Verde, Percorsi Ciclo Pedonali per garantire una mobilità sostenibile anche all'interno del Centro Urbano e perciò considerate zone pubbliche e come tali espropriabili. In tali zone oltre a quanto sopra è consentito l'installazione della segnaletica pubblicitaria e stradale. Per quanto non espressamente detto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel suo Regolamento di esecuzione che ne costituiscono la base legislativa (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 20 - ZONE VINCOLATE

Nell'ambito del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione d'uso di cui agli articoli precedenti, alcune parti del territorio sono inoltre soggette alle limitazioni derivanti dai seguenti vincoli:

- a) vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
- b) vincoli imposti da leggi statali e regionali a difesa delle coste lacuali e fluviali;
- c) vincoli imposti da leggi nazionali e regionali di carattere igienico-sanitario;
- d) vincoli che comportino edificazione condizionata o totale inedificabilità delle aree.

Ad ogni richiesta di trasformazione del territorio deve essere allegata specifica planimetria in scala adeguata con l'indicazione delle limitazioni imposta da eventuali vincoli di cui al presente articolo sull'area di intervento, anche se non puntualmente indicati negli elaborati di Variante P.R.G. 2011/2012. Il rilascio delle autorizzazioni, permessi, e la validità della DIA e SCIA ovvero l'inizio dei



lavori, sono subordinati al preventivo Nulla-Osta, qualora dovuto, dalle singole Amministrazioni competenti.

ART. 21- VINCOLO SISMICO

Tutto il territorio comunale ricade in zona con grado di sismicità $S = 12$, pertanto è soggetto alle prescrizioni di cui alla L. 64/74 e successivi decreti attuativi, della L.R. 138/96 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 22 VINCOLI USI CIVICI

Le aree vincolate a uso civico sono soggette alle norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche di cui alla L. 1766/27 e L.R. 3.3.1988 n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 23 - VINCOLO PAESISTICO (L. 1497/39 e s.m.i.)

Alcune aree montane, ricadono nell'ambito del vigente Piano Paesistico Regionale e sono soggette alle prescrizioni di cui all'atto del Consiglio Regionale 141/21 del 21.3.90 e successive modifiche e integrazioni che con la presente Variante PRG 2011/2012. si recepisce integralmente.

ART. 24 - VINCOLO ARCHEOLOGICO

Negli elaborati della Variante PRG 2011/2012 sono perimetrate " aree di interesse archeologico " in cui insistono presenze archeologiche ove gli interventi che prevedono opere che interessano le fondazioni, le demolizioni e ricostruzioni, le opere edili che interessano il sottosuolo (nuove realizzazioni di interrati etc.), i lavori stradali e di urbanizzazione a rete (che riguardano sempre il sottosuolo) sono assoggettati a preventivo parere della competente Soprintendenza ai sensi del D.Lvo 490/99 e s.m.i.. Oltre alle aree interessate da vincolo specifico , per tutti gli interventi pubblici e privati e (Prescrizioni e Raccomandazioni del MBAC-DR-ABR-SERVITUTELA 0001305 03/03/2015) qualsiasi progetto di lavori che interessino il sottosuolo in area urbana deve essere preventivamente inoltrato ed esaminato dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo .

Le aree individuate nella tavola dei vincoli paesaggistici e sottoposte a misure di salvaguardia e controllo ambientale sono definite come segue: **-AREE G1- Aree di interesse archeologico**

Gli interventi su tali aree che interessino il sottosuolo o che comportino comunque un mutamento dei luoghi o movimentazione di terra sono sottoposti a preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo (Chieti), che si riserva di richiedere, qualora necessario, saggi archeologici preventivi atti a verificare l'estensione e la consistenza dei resti antichi eventualmente presenti nel sottosuolo o l'assistenza di proprio personale alle operazioni di scavo.

-AREE G2 - Area di grande interesse archeologico

In tale area, in cui vigono le prescrizioni di tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, vi è il divieto di qualsiasi attività edificatoria o di modificazione dei luoghi, mentre qualsiasi opera di interesse pubblico che le interessi deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo (Chieti) che si riserva di richiedere, qualora necessario, saggi archeologici preventivi atti a verificare l' estensione e la consistenza dei resti antichi eventualmente presenti nel sottosuolo o l'assistenza di proprio personale alle operazioni di scavo.

ART. 25- VINCOLO ARCHITETTONICO PAESAGGISTICO

I lavori sui beni sottoposti a specifico vincolo architettonico, ai sensi del D.Lvo 490/99, e s.m.i. devono essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza.

ART. 26- VINCOLO "GALASSO"

Ai sensi del D.Lvo 490/99 art. 146 e s.m.i. , sono sottoposti a tutela in ragione del loro interesse paesaggistico, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

ART. 27- VINCOLO DI RISPETTO DELLE FALDE IDRICHE

Le zone vincolate al rispetto delle falde idriche sono quelle interessate da falde superficiali o sotterranee di acque destinate o utilizzabili ad uso potabile. Tali zone sono inedificabili entro un raggio di ml 10,00 dalla recinzione e sono sottoposte a tutela per una fascia di rispetto di ml. 200 dalla risorsa idrica. Entro tale fascia non possono inoltre essere effettuate attività di cui all'art.18 delle N.T.A. del P.T.C.P. che :

- a- comportino scarico di acqua di rifiuto putrescibile;
- b- impieghino materiali di qualunque genere per la concimazione dei terreni;



c- permettano il pascolo o lo stazzo di animali. E' fatto inoltre obbligo di richiedere e ottenere apposita autorizzazione preventiva dalla competente A.S.L. prima della escavazione di pozzi di qualunque genere e della apertura di cave di materiali nelle zone di cui sopra.

ART. 27.1 - VINCOLO DI PROTEZIONE DELLE FALDE IDRICHE

In tutte le parti del territorio comunale ricadenti al di fuori del perimetro del centro edificato interessate a processi di trasformazione insediativa e produttiva che prevedano sistemi di approvvigionamento idrico, di scarico, ovvero di smaltimento dei rifiuti speciali devono essere rispettate le norme di legge e di regolamento nazionali, regionali, provinciali e comunali vigenti in materia. In particolare:

a) nelle aree da trasformare non edificate di cui alla presente Variante PRG 2011/2012 non potranno essere rilasciati certificati di edificabilità o di agibilità prima che sia stata realizzata la relativa rete nera ovvero idonei impianti di trattamento e smaltimento le cui caratteristiche saranno definite caso per caso in sede di rilascio del permesso di costruire;

b) nelle aree produttive di cui alla presente Variante PRG 2011/2012, ivi comprese quelle ricadenti all'interno del perimetro del centro edificato, il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo dopo che siano stati previsti ed autorizzati in via preventiva dalle amministrazioni competenti (A.U.S.L., Provincia, etc.) idonei impianti di trattamento e smaltimento in relazione alla classificazione delle acque reflue o dei rifiuti derivanti da attività umane o da cicli naturali.

ART. 28 - FASCE DI RISPETTO DELLE SORGENTI-CORSI D'ACQUA E AREE UMIDE

Nell'ambito del territorio comunale, alcune aree, nel rispetto della destinazione d'uso di cui agli articoli precedenti, sono soggette alle limitazioni derivanti da tutele di natura ambientale e igienico sanitaria. La "zona d'acqua" sono aree occupate da sorgenti, da specchi e da corsi di acqua, le aree umide appositamente delimitate, le relative aree golenali dei fiumi e dei torrenti naturali, le arginature dei canali, siano esse pubbliche o private. La zona d'acqua come sopra definita, è protetta da fasce di rispetto di cui all'art. 16 e sottoposte alle norme di cui all'art.26 delle presenti N.T.A.. Le fasce di rispetto concorrono alla formazione dell'indice di utilizzazione fondiaria.

ART. 29 - VINCOLI ELETTRODOTTI

In tutti i casi di attraversamento di quartieri abitati e di insediamenti esistenti o di previsione della Variante P.R.G. 2011/2012 compresi nell'ambito urbano, per la realizzazione degli elettrodotti dovrà adottarsi il sistema dei cavi interrati. Altrettanto dicasi per l'adeguamento o lo spostamento di quelli esistenti. Comunque nelle Zone della Variante PRG 2011/2012 interessate dal passaggio degli elettrodotti dovrà essere tenuto presente quanto previsto dal regolamento di attuazione della L. 1062/68 e delle successive disposizioni in materia, tra cui le Leggi Regionali 83/89-132/99-45/04 e 11/05 e loro s.m.i., ivi compresa la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per le opere di importanza sovracomunale.

ART. 30- VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE

Nelle aree soggette alla tutela prevista dal R.D. 30.12.1923 n. 3267 e s.m.i., è vietata ogni attività di trasformazione edilizia su tutte le aree di boschi e di rimboschimento nonché su quelle soggette a dissesto o che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee all'insediamento. Interventi per l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico su terreni demaniali comunali del territorio del Comune, dovranno essere attuati mediante la preventiva redazione del piano di taglio, ai sensi della L.R. 24/86 e s.m.i., approvato dagli organi competenti sovra comunali.

ART. 30 bis - TUTELA-VALORIZZAZIONE-FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (Prescrizioni e Raccomandazioni del MBAC-DR-ABR-SERVITUTELA 0001305 03/03/2015).

Nell'ambito del territorio comunale, indipendentemente di vincoli e dalla destinazione d'uso di cui agli articoli precedenti, il territorio è inoltre soggetto alle limitazioni derivanti dai seguenti riferimenti normativi:

- a) per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale: il D.Lgs. 22 /01 /2004 n° 42 e s. m. i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) per garantire il decoro urbano: la "Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali del 10/10/2012" concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
- c) per il rischio archeologico: la "Circolare n° 10 del 15/06/2012" emanata dalla Direzione Generale per le Antichità del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo relativa alle



procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 95 e 96 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s. m. i. ;

d) per la tutela e la valorizzazione del paesaggio : la Legge 09/01/2006 n° 14 "Ratifica ed esecuzione da parte dello Stato Italiano della Convenzione Europea del Paesaggio" ;

e) per quanto attiene alla classificazione con " sismicità alta" del territorio comunale : la "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/10/2007" per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni, le Linee Guida e la Direttiva del 09/02/2011 contenente gli indirizzi operativi per gli interventi di recupero e restauro ;

f) per quanto alla tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale : la Legge 24/12/2003 n° 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale " e il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 06/10/2005 "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico - scientifici per la realizzazione degli interventi" .

Si rilascia in carta resa legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Gli interventi urbanistici ed edilizi devono, in ogni caso tenere conto delle norme per le aree vincolate di cui alle N.T.A.

Si precisa altresì che le fasce di rispetto come riportate negli elaborati grafici, devono intendersi come indicative in quanto ai sensi dell' art.12 e seguenti N.T.A. dello Strumento Urbanistico l'ampiezza delle stesse deve intendersi come prescritto dal codice della strada.

Il presente certificato conserva la validità di un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modifiche degli interventi urbanistici vigenti.

Le estensioni delle superfici e la posizione dei lotti sono da considerarsi approssimative in quanto rilevate da mappe esistenti in questo ufficio e non derivanti da rilievi strumentali, si fa quindi salvo ogni errore dovuto ad apprezzamenti su base grafica.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge fatti salvi eventuali diritti di uso civico o altra natura.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Trasacco, 19/06/2025

SETTORE III URBANISTICA-MANUTENZIONI
IL RESPONSABILE
Geom. Santino Galano

